



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

Ufficio: ED. PRIVATA

ORDINANZA N. 28 DEL 15-10-2025

Oggetto: Disposizioni relative alla gestione e utilizzo degli impianti termici, regolamentazione dei falò tradizionali, barbecue, fuochi d'artificio e combustioni all'aperto

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamati:

la Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il d.lgs. n. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

Considerato che:

la Direttiva 91/676/CEE («Nitrati») recepita con d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 92) e il DM 25 febbraio 2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;

il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;

il d.l. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;

il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

Dato atto che:

nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta:

- livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10;
- livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante pubblicazione nel sito e nei social ufficiali;

l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;

Nelle date data 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

Richiamati:

il d.lgs. n. 155/2010 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i "Norme in materia ambientale";

il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 192/2005, in particolare l'art. 5 comma 1";

la DGRV n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali";

il d.m. n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide" che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;

l'art. 33 della Legge Regionale n. 33/1985 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;

l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

Ordinanza SINDACALE n.28 del registro generale del 15-10-2025 Comune di Fossalta di Piave

Per il periodo dal 20 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

A1. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- **17°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **19°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici ed uffici pubblici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **3 stelle** (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

Le limitazioni sopra riportate, sono derogate nel periodo compreso tra 24/12/2025 e il 06/01/2026.

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

A3. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- **17 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **18 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici ed uffici pubblici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente di un impianto di riscaldamento alternativo.

Le limitazioni sopra riportate, nel caso di ALLERTA 1 (ARANCIO) sono derogate nel periodo compreso tra dal 24/12/2024 e il 06/01/2025; nel caso di ALLERTA 2 (ROSSO) sono derogate nel periodo compreso tra il 24/12/2025 e 01/01/2026.

TUTTO L'ANNO

A5. Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.

Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

A6. Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):

- i generatori di potenza \leq a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **25 mg/Nm³**;
- i generatori di potenza $>$ a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **15 mg/Nm³**;

A7. Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del d.lgs n. 152/2006

B. FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO

Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

B1. Divieto ai sensi della misura E.7.a. della DGR 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a).

B.2 Le autorizzazioni all'accensione dei falò tradizionali saranno normate con apposita deliberazione di Giunta Comunale. L'accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri (3 mc circa), priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

B3. Le manifestazioni pubbliche che prevedano barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) dovranno essere sempre autorizzate dal Comune.

Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

C. COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI

Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

C1. Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

DEROGHE

Relativamente all'esercizio degli impianti termici Le deroghe sono quelle previste dal DPR 74/2013:

- Possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo. Relativamente alle combustioni all'aperto: - Deroga al divieto in caso di necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- Possibilità di deroga per tutte le manifestazioni pubbliche autorizzate previste dall'Amministrazione comunale e/o co-organizzate o patrocinate dalla stessa.

Relativamente agli spandimenti zootecnici:

- Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 689/1981.

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e venga reso noto ai cittadini nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- Che il presente provvedimento venga trasmesso al Comando di Polizia Locale, alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Alessandra Sartoretto

-----ooo((O))ooo-----

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto notificatore _____

dichiaro di aver notificato oggi _____

copia di questo atto a _____

presso la sede municipale/alla residenza e domicilio sita in _____

consegnandola nelle mani di _____.

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia della presente ordinanza, viene pubblicata all'Albo On-Line del Comune al nr. 784 per 15 giorni consecutivi.

Lì, 16-10-2025

IL MESSO COMUNALE